

ACCORDO QUADRO DI GARANZIA

TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], in qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 2/2018 del 31 gennaio 2018, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 3) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 4) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•]; e
- 5) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•].

[•], [•], [•] e [•] sono di seguito definiti i “**Confidi Ammessi**” e, ciascuno singolarmente, un “**Confidi Ammesso**” e, unitamente a CDP, collettivamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia-Romagna FESR” (il “**POR**”) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Emilia-Romagna (la “**Regione**”), ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (il “**Regolamento SIE**”);

- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione a intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "TUB") che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;
- (E) la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, "*ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia*";
- (F) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento SIE dall'autorità di gestione e presentata al comitato di sorveglianza del POR in data 28 gennaio 2016 (la "**Valutazione ex-ante**"), l'autorità di gestione conferma la presenza di un fallimento di mercato relativo agli investimenti per la competitività e attrattività del sistema produttivo, dovuto anche alla difficoltà per le PMI ad accedere al credito attraverso la garanzia;
- (G) la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*"), per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("**PMI**") – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse regionali e del POR, in quanto strumento preposto a rimediare al fallimento di mercato e alle condizioni sub-ottimali di investimento individuate nella Valutazione ex-ante;
- (H) conformemente alla delibera di Giunta della Regione del [•] avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di

Stato, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, in data [•] 2018, la Regione e CDP hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa (l'“**Accordo di Cooperazione**”) ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP della gestione di un fondo – denominato “Fondo EuReCa” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo Accordo di Cooperazione, dall'Accordo di Finanziamento e dal presente Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il “**Fondo EuReCa**”) – costituito a valere su risorse regionali e del POR, quantificate, in fase di prima assegnazione, in Euro [6.798.124,44] in relazione alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. “*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*”) (le “**Risorse ER**”), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la “**Piattaforma EuReCa**”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al 15% degli stessi, della misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare, nell'ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione massima pari a Euro [26.778.326,31];

- (l) l'operatività della Piattaforma EuReCa, come meglio descritta *sub* Allegato (l) (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure competitive i confidi (i “**Confidi**”) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR;
 - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confidi costituiscano un portafoglio di garanzie che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna garanzia e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi, nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa garanzia (le “**PMI Beneficiarie**”) e a valere sulle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa;
- (j) in esecuzione dell'Accordo di Cooperazione e conformemente ai termini dello stesso, in data [•], la Regione e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento (l'“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale: (i) la Regione e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma EuReCa e, in particolare, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite

Complessivo (come di seguito definito); e (ii) la Regione ha concesso a CDP – a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest'ultima conformemente ai termini e alle condizioni ivi previste – una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi;

- (K) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, CDP ha esperito le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, elenco dei quali è stato fornito alla Regione in data [•], unitamente, *inter alia*, alle attestazioni concernenti il possesso, da parte di tali Confidi, dei Requisiti Confidi Ammessi (come di seguito definiti) previsti dall'Accordo di Finanziamento ai fini della relativa selezione;
- (L) ad esito della procedura di individuazione e selezione di cui alla Premessa (J) che precede, con il presente accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP (come di seguito definita), restando inteso che è intenzione di CDP perfezionare l'efficacia del presente Accordo Quadro nei confronti di ciascun Confido Ammesso mediante la sottoscrizione di apposito accordo bilaterale di garanzia (l'“**Accordo Bilaterale**”) con ciascun Confido Ammesso, in esecuzione di quanto di seguito previsto;
- (M) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D. Lgs. n. 123/1998;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1. Nel presente Accordo Quadro:

- 1.1.1.** qualsiasi riferimento a un “Articolo”, a un “Paragrafo”, a una “Premessa” o a un “Allegato” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo, a un paragrafo, a una premessa o a un allegato del presente Accordo Quadro;
- 1.1.2.** salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- 1.1.3.** i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- 1.1.4.** qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Nel presente Accordo Quadro i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

“**Accordo Bilaterale**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Accordo Quadro**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Accordo di Cooperazione**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Accordo di Finanziamento**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Atto di Adesione e Ricognizione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“**Cap Prime Perdite Complessivo**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa, il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro [9.711.606,34].

“**Cap Prime Perdite Individuale**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.

“**CDP**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Commissione di Garanzia**” ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*).

“**Comunicazione di Esclusione**” indica una comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di una Garanzia Confidi dal beneficio della Controgaranzia CDP, inviata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del presente Accordo Quadro e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui *sub* Allegato 3.11 (*Modello di Comunicazione di Esclusione*) al presente Accordo Quadro.

“**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.6.

“**Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Confidi Aderente**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“**Confidi Ammesso**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Controgaranzia CDP**” indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui al presente Accordo Quadro.

“Data di Comunicazione dei Recuperi” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“Data di Efficacia” indica la data a partire dalla quale sarà efficace la copertura della Controgaranzia CDP, in ogni caso coincidente con la data di rilascio della relativa Garanzia Confidi, anche se antecedente la relativa Data di Inclusione e Rendicontazione.

“Data di Esclusione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.12(i).

“Data di Pagamento della Commissione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.1.

“Data di Richiesta Escussione” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sino alla data che cade, per ciascun Confidi Ammesso, entro [6] mesi dalla data di scadenza del Finanziamento Garantito sottostante la relativa Garanzia Confidi, termine ultimo entro il quale il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere l’escussione della Controgaranzia CDP nei termini di cui all’Articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) del presente Accordo Quadro.

“Data di Scadenza Finale” indica il [31 dicembre] dell’ottavo anno successivo all’ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

“Data Finale di Inclusione” indica la data che cade alla seconda Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al termine del Periodo di Ramp-Up.

“Data di Sottoscrizione” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

“Documentazione della Procedura” ha il significato di cui all’articolo 4.1 dell’Accordo di Finanziamento.

“Eccedenza” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 6.1.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“Finanziamenti Garantiti” indica i finanziamenti concessi alle PMI Beneficarie dai Finanziatori Garantiti e garantiti dalle Garanzie Confidi.

“Finanziatori Garantiti” indica banche, intermediari e altri istituti finanziari che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.

“Fondo EuReCa” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confidi Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“Misura ER” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.

“Perdite Effettivamente Pagate” con riferimento alla Data di Scadenza Finale, indica l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

“Periodo di Ramp-Up” indica il periodo della durata di [24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale.

“Piano di Comunicazione” indica il “Piano di Comunicazione 2017” per il POR, approvato dalla Regione in conformità al Regolamento SIE.

“Piattaforma EuReCa” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“PMI” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“PMI Beneficiaria” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“POR” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Portafoglio di Garanzie” indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa, una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all'importo massimo di Euro [97.116.063,43].

“Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia

CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.

“Regione” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Regolamento De Minimis” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“Regolamento SIE” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“Requisiti Confidi Ammessi” indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nella Documentazione della Procedura.

“Requisiti Garanzie Confidi” indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Accordo Quadro per l'ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.

“Richiesta di Escussione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.1.

“Risorse ER” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“SIGECO” indica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014–2020 per l'attuazione del POR approvato con determina della giunta regionale della Regione [n. 20628 del 22 dicembre 2016] come di volta in volta modificato e aggiornato dalla Regione. [•]

“Tasso di Perdita Lordo” indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l'ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP e l'ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato da CDP.

“Termine Utile Impiego Risorse ER” indica il 31 dicembre 2023.

“TUB” ha il significato di cui alla Premessa (D).

“Valutazione ex-ante” ha il significato di cui alla Premessa (F)

- 1.4. Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

2. SCOPO COMUNE ED EFFICACIA

- 2.1. Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo

delle Risorse ER e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma EuReCa a favore e nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie.

- 2.2. Ciascun Confidi Ammesso, individualmente, da una parte, e CDP, dall'altra, s'impegnano a sottoscrivere appositi Accordi Bilaterali, nella forma di cui all'Allegato 2.2. (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), tra CDP e ciascun singolo Confidi Ammesso, al fine di definire i termini e le condizioni, sostanzialmente uniformi in relazione a tutti i Confidi Ammessi, applicabili bilateralmente nei confronti di ciascun singolo Confidi Ammesso in relazione alla relativa Controgaranzia CDP.
- 2.3. Ciascun Confidi Ammesso prende atto che l'efficacia del presente Accordo Quadro nei propri confronti si intende perfezionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., con la successiva sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di cui al Paragrafo 2.2 che precede.
- 2.4. Le Parti riconoscono e si danno atto che ulteriori Confidi Ammessi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un "**Confidi Aderente**"), potranno aderire al presente Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione (l'**"Atto di Adesione e Ricognizione"**), da proporsi da parte di CDP nella forma di cui all'Allegato 2.4 (*Modello di Atto di Adesione e Ricognizione*), ai sensi del quale, *inter alia*: (i) procederanno a riconoscere i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro; (ii) assumeranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso; e (iii) s'impegneranno a sottoscrivere apposito accordo bilaterale di garanzia sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), fermo restando che (1) l'efficacia della relativa adesione al presente Accordo Quadro sarà subordinata al perfezionamento del relativo Accordo Bilaterale e (2) CDP darà apposita comunicazione dell'intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Adesione e Ricognizione e del relativo Accordo Bilaterale da parte di tale Confidi Aderente a ciascuno degli ulteriori Confidi Ammessi che sia parte del presente Accordo Quadro, entro [5] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale. Ai fini di cui al presente Paragrafo 2.4, ciascun Confidi Ammesso autorizza sin d'ora CDP a sottoscrivere la proposta di Atto di Adesione e Ricognizione e prende atto e conviene che la sottoscrizione della proposta di Atto di Adesione e Ricognizione da parte di CDP dovrà intendersi vincolante per ciascun Confidi Ammesso che sia Parte dell'Accordo Quadro alla data di sottoscrizione di tale Atto di Adesione e Ricognizione, e, per l'effetto, s'intenderà, altresì, accettata, da parte di ciascuno di tali Confidi Ammessi, l'adesione all'Accordo Quadro da parte del relativo Confidi Aderente, a fronte (i) della relativa sottoscrizione per accettazione dell'Atto di Adesione e Ricognizione proposto da CDP e (ii) dell'efficace successiva conclusione, tra quest'ultima e tale Confidi Aderente, di apposito Accordo Bilaterale.

2.5. Resta inteso che la mancata sottoscrizione di un Accordo Bilaterale da parte del singolo Confidi Ammesso ovvero l'intervenuta risoluzione del singolo Accordo Bilaterale sottoscritto in esecuzione e ai sensi del presente Accordo Quadro comporterà l'inefficacia del presente Accordo Quadro nei confronti unicamente del relativo Confidi Ammesso.

3. CONTROGARANZIA CDP

3.1. Alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Quadro e dal relativo Accordo Bilaterale, CDP concede e s'impegna a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP con riferimento alle Garanzie Confidi di tempo in tempo incluse nei relativi Portafogli di Garanzie, per un importo massimo complessivo - ai fini della operatività generale della Piattaforma EuReCa - pari alla Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e fino a concorrenza massima del Cap Prime Perdite Complessivo di tempo in tempo in essere, restando, tuttavia, tra le Parti inteso e convenuto che, con riferimento a ciascun Confidi Ammesso, la Controgaranzia CDP si intenderà prestata per un importo massimo pari alla relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e sarà attivabile esclusivamente fino a concorrenza del Cap Prime Perdite Individuale, come di tempo in tempo in essere.

3.2. Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 3.10, 3.11 e 3.12 che seguono, la Controgaranzia CDP non dà luogo a una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce un impegno diretto, autonomo, incondizionato, irrevocabile di CDP, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra le PMI Beneficiarie, i Finanziatori Garantiti e i singoli Confidi Ammessi.

3.3. La Controgaranzia CDP è rilasciata nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**").

3.4. Ciascun Confidi Ammesso dovrà utilizzare la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis.

3.5. L'obbligazione di CDP di mantenere a disposizione del singolo Confidi Ammesso la Controgaranzia CDP per la relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, in relazione alle Garanzie Confidi oggetto di una Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione inviata da tale Confidi Ammesso, è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di una dichiarazione, da allegarsi alla stessa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e consegnarsi alla Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che attesti che le condizioni di seguito elencate risultano soddisfatte, sulla base di controlli coerenti con le previsioni di cui all'articolo 9 Paragrafo 1 del Regolamento (UE) 480/2014 [•]:

[•]

- (i) che ciascuna PMI Beneficiaria:
 - (a) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis;
 - (b) sia iscritta nel Registro delle Imprese e abbia sede legale e/o operativa nella Regione;
 - (c) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria;
 - (d) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta del relativo Confidi Ammesso;
 - (e) non sia stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della PMI Beneficiaria, nei 2 anni precedenti la data di richiesta della concessione della Garanzia Confidi;
 - (f) abbia restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta la restituzione da parte della Regione;
 - (g) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("*Impegno Deggendorf*");
 - (h) non possa essere definita impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
 - (i) non abbia sede legale in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012)8805;
 - (j) non sia stata oggetto di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato:
 - 1. per un reato riguardante la relativa condotta professionale tale da compromettere la capacità di attuare un'operazione;
 - 2. per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
 - (k) non si sia resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione delle PMI Beneficarie;

- (l) appartenga ad uno dei codici Ateco della Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3), esclusi i settori che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis, quale quello dell'agricoltura;
- (m) svolga attività d'impresa che non sia compresa nell'elenco di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, Allegato III, Nota 3, che enuncia i settori economici denominati collettivamente "settori esclusi", quali:
 - 1. un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa – senza limitazione – la clonazione umana a fini riproduttivi);
 - 2. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 - 3. finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - 4. case da gioco e imprese equivalenti;
 - 5. gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
 - 6. pornografia e prostituzione;
 - 7. energia nucleare;
 - 8. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- (n) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, dell'utilizzo di risorse del POR per il tramite della Piattaforma EuReCa e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico

sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto. Resta inteso che le modalità di comunicazione e pubblicità potranno essere aggiornate in ottemperanza al Piano di Comunicazione entro [60] Giorni Lavorativi dalla firma del presente Accordo Quadro;

- (o) sia classificabile come "microimpresa, piccola impresa o media impresa" secondo la definizione di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- (ii) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
- (a) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "*sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*";
 - (b) sia stato concesso per un progetto di investimento, che sia già stato ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR per una percentuale almeno pari al 15% dello stesso investimento;
 - (c) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
 - (d) sia di importo compreso tra [Euro 40.000,00 ed Euro 500.000,00]; e
 - (e) sia di durata compresa fra 24 mesi e 84 mesi, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (iii) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale [•] e
- (iv) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata:
- (a) per operazioni inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000;
 - (b) per operazioni inerenti al settore della trasformazione primaria di prodotti agricoli;
 - (c) a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

- (d) per l'acquisto di veicoli, per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- (e) [•]
- (f) per qualsiasi altra finalità e/o a categorie di imprese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento De Minimis.

3.6. A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, sino alla Data Finale di Inclusione, ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere la concessione della Controgaranzia CDP in relazione alle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie che siano state concesse entro il Periodo di *Ramp-Up*. Tale richiesta sarà effettuata mediante invio a CDP di una comunicazione scritta sostanzialmente nei termini di cui *sub* Allegato 3.6 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) al presente Accordo Quadro (la "**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**"), come di volta in volta aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da CDP su richiesta della Regione, nella quale dovranno essere specificati, tra l'altro:

- (i) l'importo e la durata di ciascun Finanziamento Garantito;
- (ii) l'importo e la durata di ciascuna Garanzia Confidi concessa, con espressa indicazione della Data di Efficacia, ai fini della decorrenza della Controgaranzia CDP;
- (iii) l'importo complessivo del relativo Portafoglio di Garanzie, con indicazione delle nuove Garanzie Confidi incluse;
- (iv) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota Individuale di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della predetta Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tale Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (v) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP che (a) dovrà essere compreso nella Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e (b) non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese a tale Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione nel Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso.

3.7. A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, ivi incluso successivamente alla Data Finale di Inclusione e per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ciascun Confidi Ammesso dovrà inviare a CDP apposita Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione anche a fini di monitoraggio dell'andamento del Portafoglio di Garanzie. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9.3 che segue, ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Resta,

pertanto, inteso che, senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, qualsiasi variazione dei termini indicati nella Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione dovrà essere comunicata a CDP da parte del relativo Confidi Ammesso alla prima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al verificarsi di tale variazione.

- 3.8.** Senza pregiudizio per quanto previsto dal Paragrafo 3.7 che precede, ciascun Confidi Ammesso si impegna a comunicare immediatamente, e comunque entro i termini di cui al Paragrafo 8(ix) che segue, pena la risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, conformemente ai termini ivi previsti: (i) il venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi o comunque la variazione di alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa ovvero (ii) la circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi.
- 3.9.** Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai Paragrafi 3.7 e 3.8 che precedono da parte dei singoli Confidi Ammessi, le Parti convengono che CDP avrà il diritto, ma non l'obbligo, di verificare in qualsiasi momento, entro la Data di Scadenza Finale, che i singoli Portafogli di Garanzie includano unicamente Garanzie Confidi la cui ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP sia intervenuta nel rispetto dei Requisiti previsti, e di comunicare al relativo Confidi Ammesso eventuali risultanze negative di tali verifiche, fermo restando il diritto per tale Confidi Ammesso di formulare a propria volta delle repliche rispetto a tali eventuali risultanze negative, entro [30] giorni dalla eventuale comunicazione ricevuta da CDP.
- 3.10.** Le Parti convengono che, in caso di perdita dei Requisiti Confidi Ammessi, il relativo Confidi Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi Ammessi venuti meno entro 45 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al Paragrafo 3.8 che precede (il "*Cure Period*") ovvero a decorrere dalla apposita comunicazione da rendersi da parte di CDP all'esito delle verifiche eventualmente effettuate ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, restando inteso che:

 - 3.10.1.** durante il *Cure Period*, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confidi Ammesso che risulti carente dei Requisiti Confidi Ammessi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
 - 3.10.2.** laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi Ammessi perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.

3.11. Qualora, all'esito della comunicazione resa dal relativo Confidi Ammesso ai sensi del Paragrafo 3.7 che precede ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, risulti che una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi, CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso emittente tale Garanzia Confidi, inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso non ammissibile.

3.12. In conseguenza della Comunicazione di Esclusione inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede:

- (i) la relativa Garanzia Confidi dovrà intendersi esclusa dal Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, tale Confidi Ammesso non potrà inviare a CDP alcuna Richiesta di Escussione in relazione a tale Garanzia Confidi;
- (ii) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP;
- (iii) il relativo Confidi Ammesso avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di quanto pagato a CDP a titolo di Commissione di Garanzia in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, laddove l'originaria inclusione nel Portafoglio di Garanzie della Garanzia Confidi successivamente risultata non ammissibile non sia dovuta a dolo o colpa di tale Confidi Ammesso; e
- (iv) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi oggetto di esclusione.

4. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI GARANZIE

4.1. I Confidi Ammessi prendono atto e riconoscono che il valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie non potrà eccedere l'importo complessivo di Euro [121.395.079,29], al raggiungimento del quale:

- (i) CDP darà comunicazione di tale circostanza a ciascun Confidi Ammesso ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi Accordi Bilaterali; e
- (ii) eventuali ulteriori richieste di concessione della Controgaranzia CDP s'intenderanno come non effettuate, senza obblighi aggiuntivi a carico di CDP, ferme restando le

Controgaranzie CDP già in essere alla data della comunicazione di cui al precedente punto (i).

- 4.2. Ciascun Confidi Ammesso dovrà prontamente comunicare a CDP, a mezzo PEC, l'apertura del Portafoglio di Garanzie e l'avvio del *ramp-up* e costituire il Portafoglio di Garanzie entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*.
- 4.3. Le Parti convengono che la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese da un Confidi Ammesso ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che segue, ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa, comporterà – senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, salvo quanto previsto dal Paragrafo 9.3(ii) che segue – l'impossibilità, per tale Confidi Ammesso, di sottoporre a CDP ulteriori richieste di inclusione di Garanzie Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie, sino a quando perduri la circostanza che abbia dato luogo a tale violazione di dichiarazioni e garanzie, a condizione che la relativa circostanza sia sanabile e venga effettivamente rimediata dal relativo Confidi Ammesso entro e non oltre [30] giorni da quando lo stesso Confidi Ammesso ne sia venuto a conoscenza ovvero da quando CDP abbia comunicato a tale Confidi Ammesso l'intervenuta rilevazione della predetta circostanza.

5. COMMISSIONE DI GARANZIA

- 5.1. Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia (la "**Commissione di Garanzia**"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP, da corrispondersi [su base *upfront*] entro [10] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione (la "**Data di Pagamento della Commissione**").
- 5.2. In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [10] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse.

6. MECCANISMO DI *EARN-OUT*

- 6.1. Le Parti convengono che, alla Data di Scadenza Finale, al raggiungimento di determinate soglie percentuali di Tasso di Perdita Lordo, CDP retrocederà al relativo Confidi Ammesso una parte della remunerazione incassata a titolo di *earn-out* (l'"**Eccedenza**"), da calcolarsi come segue:
 - (i) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra il 9% e il 10%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari all'80% della differenza tra

il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;

- (ii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra l'8% e il 9%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al 90% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (iii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia inferiore all'8%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al 95% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate,

fermo restando che nessuna Eccedenza sarà dovuta nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia pari al 10%.

6.2. Le Parti convengono che, ai fini del calcolo dell'Eccedenza, non si terrà conto degli eventuali importi recuperati ai sensi del successivo Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (i) non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun genere per la valida esecuzione del presente Accordo Quadro da parte propria, ovvero gli stessi sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (ii) l'esecuzione del presente Accordo Quadro e il perfezionamento delle obbligazioni nello stesso contenute non sono in conflitto con alcuna previsione di legge o di Statuto o di contratto, ovvero comunque obbligazioni nascenti da altro atto cui tale Confidi Ammesso sia parte e/o altre obbligazioni dallo stesso assunte o in altro modo su di esso incombenti;
- (iii) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti sono nel proprio interesse e a proprio beneficio e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio derivante a tale Confidi Ammesso dal presente Accordo Quadro;
- (iv) il presente Accordo Quadro prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (v) è un intermediario finanziario validamente iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- (vi) è investito dei poteri necessari per dare esecuzione e per perfezionare le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, inclusi (ma non limitati a) i poteri

concernenti la sottoscrizione di qualsiasi documento, l'invio di informazioni e/o comunicazioni da compiersi in conformità con il presente Accordo Quadro, il perfezionamento di ogni atto o attività richiesto in virtù del presente Accordo Quadro e di tutte le necessarie delibere degli organi sociali che siano state o debbano essere validamente approvate per autorizzare l'esecuzione, il compimento e il perfezionamento delle menzionate obbligazioni;

- (vii) per quanto a propria conoscenza, non risulta pendente alcun procedimento civile, arbitrale o amministrativo dinanzi a qualsiasi autorità civile o amministrativa o a collegio arbitrale, né le sopra menzionate istanze o procedimenti sono stati minacciati per iscritto.

7.2. Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 7.1 che precede si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

8. IMPEGNI DI CIASCUN CONFIDI AMMESSO

8.1. Ciascun Confidi Ammesso si impegna a:

- (i) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (ii) selezionare le PMI Beneficiarie in modo trasparente e non discriminatorio;
- (iii) effettuare le attività di calcolo dell'ESL in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 - Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato. Gli adempimenti posti in essere dai Confidi Ammessi per rispettare le norme in materia di Aiuti di Stato saranno sottoposti a controllo e verifica in coerenza con il SIGECO;
- (iv) trasferire integralmente alle PMI Beneficiarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa PMI Beneficiaria l'ESL generato dalla misura;
- (v) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficiarie;

- (vi) alimentare il Registro nazionale degli Aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle PMI Beneficiarie;
- (vii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (viii) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre [30] giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa;
- (ix) acquisire da ciascuna PMI Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER;
- (x) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER da erogarsi da parte della Regione, pari a Euro [121.395.079,29]. In particolare, per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER non superiore a [4,534]; e
- (xi) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xii) cooperare con CDP e fornire qualsiasi informazione necessaria ed opportuna che sia dalla stessa richiesta, anche per conto della Regione, nell'ambito dell'operatività della Piattaforma EuReCa;
- (xiii) porre in essere qualsiasi formalità richiesta da CDP e mettere prontamente a disposizione di quest'ultima ogni atto, documento o certificato che dovesse essere dalla stessa richiesto per adempiere puntualmente ai propri obblighi di legge e/o regolamentari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di tempo in tempo in essere;

- (xiv) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE; e
- (xv) tenere conto della strategia di investimento e del piano aziendale descritti nell'Allegato I (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*).

8.2. Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL, effettuato ai sensi del Paragrafo (iii) che precede, risultasse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confidi Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione condivisi tra le Parti:

- (a) le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi; e
- (b) il vantaggio riconosciuto alla relativa PMI Beneficiaria.

8.3. Ai fini dell'informativa di cui alla lettera (b), che precede, ciascun Confidi Ammesso dovrà confermare a CDP di avere espressamente comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

9. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA CDP

9.1. A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, ad ogni Data di Richiesta Escussione ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* Allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*), nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (1) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte di ciascun Confidi Ammesso non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime

Perdite Individuale e (2) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

9.2. Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 9.3 e all'Articolo 10 (*Limite del Cap Prime Perdite Individuale e del Cap Prime Perdite Complessivo*) che seguono, a fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al relativo Confidi Ammesso, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

9.3. Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata da un Confidi Ammesso che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato a tale Confidi Ammesso entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dal presente Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [10] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (i) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (ii) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP, restando inteso che CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso oggetto di revoca e che, in tal caso:
 - (a) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla predetta revoca, di eventuali importi corrisposti sino a tale data in relazione alla Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP, in conformità a quanto

previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP; e

- (b) con effetto dalla data di revoca, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP.

10. LIMITE DEL CAP PRIME PERDITE INDIVIDUALE E DEL CAP PRIME PERDITE COMPLESSIVO

10.1. Le Parti convengono che la Controgaranzia CDP garantisce (i) il singolo Portafoglio di Garanzie di ciascun Confidi Ammesso nella misura massima del relativo Cap Prime Perdite Individuale e (ii) la complessità dei Portafogli di Garanzie, su base aggregata, nella misura massima del Cap Prime Perdite Complessivo.

10.2. Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare pari al Cap Prime Perdite Individuale, il relativo Confidi Ammesso, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.

11. GESTIONE DEI RECUPERI

11.1. Con il presente Accordo Quadro, CDP, anche in qualità di mandataria della Regione e con facoltà di sub-mandato per conto della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, affida a ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza e con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate da CDP a favore del relativo Confidi Ammesso a seguito di escussione della Controgaranzia CDP in conseguenza della previa escussione di alcuna delle Garanzie Confidi rilasciate da tale Confidi Ammesso e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che tale Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

11.2. Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria. Resta inteso che, in tutti i casi in cui la Regione procederà alla revoca del contributo di cui alla Misura ER, CDP darà indicazione al relativo Confidi Ammesso di procedere al recupero dell'ESL connesso alla concessione della Garanzia Confidi.

11.3. Ai fini di cui ai Paragrafi 11.1 e 11.2 che precedono, il relativo Confidi Ammesso potrà:

- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
- (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti,

informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

11.4. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 che precede e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero. A tale riguardo il relativo Confidi Ammesso trasmetterà, alla prima Data di Comunicazione dei Recuperi successiva all'avvenuto incasso delle somme recuperate, un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 11.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*), impegnandosi a liquidare le somme recuperate entro e non oltre [15] Giorni Lavorativi dalla medesima Data di Comunicazione dei Recuperi.

11.5. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, a carico del singolo Confidi Ammesso, di recupero e pagamento dei relativi importi di cui al presente Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, sino al permanere, in capo a tale Confidi Ammesso, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

12. DURATA

Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 2.3 e 2.5 che precedono e fatte salve le cause di risoluzione anticipata previste dal successivo Articolo 13 (*Risoluzione*) ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo Quadro entra in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di avere effetti al momento dell'integrale restituzione di tutti gli importi dovuti a CDP ai sensi del presente Accordo Quadro alla Data di Scadenza Finale e oggetto di recupero, anche successivamente alla Data di Scadenza Finale, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, fermo restando che:

- (i) qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione della Controgaranzia CDP, con cui si comunichi l'inclusione di nuove Garanzie Confidi, dovrà essere formulata esclusivamente entro il termine del Periodo di *Ramp-up* e, ove intervenuta successivamente, si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro fatto salvo l'obbligo di rispettare gli adempimenti informativi relativi al Portafoglio di Confidi per tutta la durata;
- (ii) qualsiasi escussione della Controgaranzia CDP potrà intervenire esclusivamente sulla base di una Richiesta di Escussione formulata entro e non oltre l'ultima Data di

Richiesta Escussione applicabile per il relativo Confidi Ammesso, termine oltre il quale ogni eventuale Richiesta di Escussione si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro; e

- (iii) fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi (i) e (ii) che precedono, ciascun Confidi Ammesso, lungo tutta la durata del presente Accordo Quadro, dovrà garantire il rispetto degli adempimenti informativi relativi, tra l'altro, allo stato del Portafoglio di Garanzie, alle eventuali variazioni intervenute sulle Garanzie Confidi e agli importi eventualmente recuperati.

13. RISOLUZIONE

13.1. Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.5 che precede e senza pregiudizio per le previsioni di cui ai singoli Accordi Bilaterali in relazione alle circostanze che possano comportare la risoluzione degli stessi, CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di tutti i Confidi Ammessi.

13.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (i) mancato pagamento, da parte di tutti i Confidi Ammessi, della Commissione di Garanzia nei termini di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede, che non sia sanato entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza; e
- (ii) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del Paragrafo 9.3(ii) che precede, con riferimento alla totalità dei Confidi Ammessi.

13.3. La risoluzione del presente Accordo Quadro sarà comunicata da CDP a ciascun Confidi Ammesso ai sensi del successivo Articolo 16 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al Paragrafo 9.3(ii) che precede, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

14. MODIFICHE E RINUNZIE

14.1. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato soltanto in forza di accordo scritto tra le Parti.

14.2. Ciascuna delle Parti si impegna a formalizzare ogni atto integrativo, modificativo e/o ricognitivo del presente Accordo Quadro ovvero dei relativi Accordi Bilaterali che dovesse rendersi necessario ovvero che dovesse essere ritenuto comunque opportuno da parte di

CDP, al fine di recepire incrementi della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP conseguenti alla messa a disposizione, da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, di risorse integrative aggiuntive rispetto alle iniziali Risorse ER.

15. INVALIDITÀ PARZIALE

15.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo Quadro, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo Quadro.

15.2. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

16. COMUNICAZIONI

16.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Quadro, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata *brevi manu* ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(i) per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

(ii) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(iii) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(iv) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(v) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

16.2. Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata agli indirizzi di cui al Paragrafo 16.1, e si intenderà ricevuta (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero (iii) alla data risultante dalla certificazione se trasmessa a mezzo PEC, purché detta trasmissione sia stata effettuata entro le ore 16 in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta inteso che le informazioni riportate nelle schede di cui agli Allegati del presente Accordo Quadro dovranno essere trasmesse, tra l'altro, tramite l'invio di appositi documenti in formato elettronico ".csv".

16.3. Ogni comunicazione o documentazione da farsi o da consegnarsi da una Parte a un'altra ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere in lingua italiana e, ove trasmessa a mezzo PEC, firmata digitalmente.

17. RINUNZIA E CUMULABILITÀ DEI RIMEDI

17.1. L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo Quadro non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo Quadro precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

17.2. I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

18. DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno in alcun caso essere ceduti dalle Parti ad alcun soggetto terzo.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1. Il presente Accordo Quadro è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

19.2. Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione allo stesso.

20. DISPOSIZIONI FISCALI

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Quadro e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

Allegati:

- *Allegato J (Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa)*
- *Allegato 2.2 (Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia)*
- *Allegato 2.4 (Modello di Atto di Adesione e Ricognizione)*
- *Allegato 3.6 (Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione)*
- *Allegato 3.11 (Modello di Comunicazione di Esclusione)*
- *Allegato 9.1 (Modello di Richiesta di Escussione)*
- *Allegato 11.4 (Modello di Comunicazione dei Recuperi)*

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome:

Titolo:

Per [●]

Nome:

Titolo:

Per [•]

Nome:

Titolo:

Per [•]

Nome:

Titolo:

Per [•]

Nome:

Titolo:

ALLEGATO J

(Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa)

1. Contesto strategico e principi generali

[•]

2. Strategia di investimento e piano aziendale

[•]Finalità dell'iniziativa

L'iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio regionale, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi (che dovranno essere iscritti all'albo *ex art.* 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385), a copertura di portafogli di finanziamenti concessi da banche, in favore di PMI con sede legale o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficino del contributo in conto capitale della Misura ER.

a. Prodotti finanziari offerti

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione nel portafoglio.

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie.

Parallelamente, la Regione si impegna ad avviare un'iniziativa che prevede la concessione di contributi a fondo perduto (minimo 15% degli investimenti) per sostenere l'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 avente ad oggetto gli *"aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili (...) sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito"*. Tale iniziativa sarà gestita autonomamente dalla Regione. Sulla parte dell'investimento non coperta dal contributo di cui sopra, potranno essere concessi i finanziamenti su cui verranno rilasciate, da parte dei Confidi Ammessi, le garanzie oggetto dell'intervento di Controgaranzia CDP.

Per l'avvio dell'iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a circa 6,8 milioni euro. Lo schema dello strumento prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 2,9 milioni di euro.

b. Destinatari finali

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le PMI operanti sul territorio regionale:

- a) concessi in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi";
- b) di importo compreso fra [40.000] euro e [500.000] euro;
- c) di durata compresa fra [24] mesi e [84] mesi.

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale [•].

c. Orientamenti per l'effetto leva atteso e i risultati attesi

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a 9,7 milioni di euro, di un cap fissato nella misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 121,4 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per circa 151,7 milioni di euro. In considerazione di un valore minimo del contributo a fondo perduto pari al 15%, a fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa 178,5 milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa 18x.

d. Selezione dei Confidi Ammessi

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime "*de minimis*" (cfr. Regolamento UE n. 1407/2013);
- b) la comunicazione trimestrale a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;
- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività alle banche. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari all'80% degli importi recuperati e CDP provvederà a restituire alla Regione gli importi dovuti in relazione alla relativa percentuale di copertura.

e. Modifica della strategia di investimento e del piano aziendale

[•]

f. Strategia di uscita

[•]

ALLEGATO 2.2

Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia

TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e della determina [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], iscritto all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n. [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (il “**Confidi Ammesso Rilevante**” e, unitamente a CDP, le “**Parti**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];

PREMESSO CHE:

- (A) [[in data [•], CDP, da una parte, e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i “**Confidi Ammessi**”), dall’altra, hanno sottoscritto un accordo di garanzia che disciplina i termini e le condizioni generali dell’operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l’“**Accordo Quadro**”)]/[in data [•], il Confidi Ammesso Rilevante, [•], ha sottoscritto per accettazione un apposito atto di adesione e ricognizione (“**Atto di Adesione e Ricognizione**”) di cui al Paragrafo 2.4 dell’accordo quadro di garanzia sottoscritto in data [•] tra CDP e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i “**Confidi Ammessi**”), che disciplina i termini e le condizioni generali dell’operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l’“**Accordo Quadro**”)];
- (B) ai sensi dell’Accordo Quadro, CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi si sono impegnati a sottoscrivere singoli accordi bilaterali di garanzia volti a disciplinare i termini specifici della Controgaranzia CDP da rilasciarsi, da parte di CDP e in esecuzione dell’Accordo Quadro, a beneficio del singolo Confidi Ammesso;
- (C) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo bilaterale (l’“**Accordo Bilaterale**”) in esecuzione dell’impegno di cui all’Accordo Quadro richiamato alla Premessa (B) che precede.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. (Definizioni e interpretazione)

1.1. Nel presente Accordo Bilaterale:

- (i) qualsiasi riferimento a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo Bilaterale;
- (ii) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iii) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse del presente Accordo Bilaterale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Ove non altrimenti definiti, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo Bilaterale, avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

1.4. Nel presente Accordo Bilaterale i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

"Accordo Bilaterale" ha il significato di cui alla Premessa (C).

"Accordo Quadro" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Cap Prime Perdite" indica il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi, di tempo in tempo in essere, incluse nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

"CDP" ha il significato di cui in epigrafe.

"Confidi Ammessi" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Confidi Ammesso Rilevante" ha il significato di cui in epigrafe.

"Controgaranzia CDP" indica la controgaranzia prestata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante, in conformità ai termini di cui al presente Accordo Bilaterale e all'Accordo Quadro.

“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Ammesso Rilevante a garanzia dei finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“Portafoglio di Garanzie” indica, collettivamente, l’insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP” indica il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, di tempo in tempo in essere, inclusa nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

Articolo 2. (Controgaranzia CDP)

- 2.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dall’Accordo Quadro, CDP concede e s’impegna a concedere al Confidi Ammesso Rilevante la Controgaranzia CDP, con riferimento alle singole Garanzie Confidi incluse nel relativo Portafoglio di Garanzie ai sensi della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, nel limite della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e comunque fino a concorrenza del Cap Prime Perdite di tempo in tempo in essere, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Bilaterale.
- 2.2. Resta inteso che, a fronte dell’avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare totale pari al Cap Prime Perdite, il Confidi Ammesso Rilevante, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.
- 2.3. In ragione della presa d’atto effettuata dal Confidi Ammesso Rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.1 dell’Accordo Quadro, CDP s’impegna a comunicare prontamente al Confidi Ammesso Rilevante, ai sensi dall’Articolo 7 (*Comunicazioni*) che segue, il raggiungimento del valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie costituiti, su base aggregata, dai Confidi Ammessi.
- 2.4. Fermo restando quanto precede, in caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [10] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP.

A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse, conformemente ai termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3. (Efficacia)

3.1. Le Parti prendono atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale in esecuzione e ai sensi del paragrafo 2.3 dell'Accordo Quadro, si perfeziona tra le Parti medesime l'efficacia dello stesso Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Bilaterale.

3.2. Il Confidi Ammesso Rilevante prende, altresì, atto che:

(i) l'eventuale risoluzione del presente Accordo Bilaterale, conformemente ai termini di cui all'Articolo 4 (*Risoluzione*) che segue, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.5 dell'Accordo Quadro; e

(ii) l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, conformemente ai termini di cui all'articolo 13 (*Risoluzione*) dello stesso Accordo Quadro, comporterà l'automatica risoluzione anche del presente Accordo Bilaterale,

in ogni caso, senza pregiudizio per la Controgaranzia CDP in essere alla data della relativa risoluzione.

Articolo 4. (Risoluzione)

4.1. CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Bilaterale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione da parte del Confidi Ammesso Rilevante delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Bilaterale e/o dall'Accordo Quadro.

4.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

(i) mancata comunicazione, da parte del Confidi Ammesso Rilevante, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.8 dell'Accordo Quadro: (i) del venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) della circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi;

(ii) mancato riacquisto, nei termini e alla condizioni di cui al paragrafo 3.10.2 dell'Accordo Quadro, dei perduti Requisiti Confidi Ammesso, così come definiti all'articolo 1 (*Definizioni e Interpretazione*) dell'Accordo Quadro;

- (iii) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 (*Impegni di ciascun Confidi Ammesso*) dell'Accordo Quadro;
- (iv) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro; e
- (v) mancata corresponsione a CDP di quanto alla stessa dovuto a titolo di recupero, anche in relazione all'ESL, conformemente ai termini di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro,

restando, in ogni caso, inteso che il ricorrere di alcuna delle circostanze sopra elencate non importerà la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- 4.3.** La risoluzione del presente Accordo Bilaterale sarà comunicata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante ai sensi del successivo Articolo 7 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa al Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

Articolo 5. (Escussione della controgaranzia CDP)

- 5.1.** A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, il Confidi Ammesso Rilevante potrà richiedere, ad ogni Data di Richiesta Escussione, l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*) dell'Accordo Quadro, nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (i) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte del Confidi Ammesso Rilevante non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite e (ii) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

5.2. A fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] ([quindici]) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al Confidi Ammesso Rilevante, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

5.3. Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata dal Confidi Ammesso Rilevante che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato al Confidi Ammesso Rilevante entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dall'Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [10] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (1) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso Rilevante al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (2) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP.

Articolo 6. (Recuperi)

Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, il Confidi Ammesso Rilevante espressamente conferma e riconosce integralmente, a beneficio di CDP, i termini e le condizioni di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, restando, pertanto, per l'effetto, espressamente inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi, a carico del Confidi Ammesso Rilevante, di recupero e pagamento dei relativi importi, di cui al predetto articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, ivi incluso con riferimento all'ESL, resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Accordo Bilaterale ovvero dell'Accordo Quadro, sino al permanere, in capo al Confidi Ammesso Rilevante, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

Articolo 7. (Comunicazioni)

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Bilaterale, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 16 (*Comunicazioni*) dell'Accordo Quadro.

Articolo 8. (Legge applicabile e foro competente)

- 8.1.** Il presente Accordo Bilaterale è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 8.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra CDP e il Confido Ammesso Rilevante in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Bilaterale o comunque in relazione allo stesso.

Articolo 9. (Disposizioni fiscali)

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Bilaterale e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Per **[•]**

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo:

ALLEGATO 2.4

Modello di Atto di Adesione e Ricognizione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

[*Confidi Aderente*]

Egregi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [•] – Atto di Adesione e Ricognizione

facciamo riferimento all'accordo quadro di garanzia, copia del quale è allegata al presente Atto di Adesione e Ricognizione (l'"**Accordo Quadro**"), da noi sottoscritto in data [•] con i Confidi Ammessi (come ivi definiti) e recante la disciplina di termini e condizioni generali della Controgaranzia CDP (come ivi definita).

I termini utilizzati in lettera maiuscola nel presente Atto di Adesione e Ricognizione e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

All'esito dell'intervenuta selezione del Vostro Confidi in qualità di Confidi Ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dell'Accordo Quadro, Vi chiediamo, anche a beneficio dei Confidi Ammessi che siano parte dell'Accordo Quadro alla data del presente Atto di Adesione e Ricognizione, di:

(A) confermare:

- (i) di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni di cui all'allegato Accordo Quadro;
- (ii) la volontà di aderire all'Accordo Quadro, in qualità di Confidi Aderente;
- (iii) la piena, completa e integrale accettazione dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
- (iv) la volontà di assumere i diritti e obblighi che discendono dall'Accordo Quadro in capo a ciascun Confidi Ammesso; e
- (v) l'impegno a sottoscrivere un apposito Accordo Bilaterale, nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*) all'Accordo Quadro;

riconoscendo e accettando che l'efficacia dell'adesione all'Accordo Quadro resterà, in ogni caso, subordinata alla valida sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di cui al punto (v) che precede; e

(B) autorizzare espressamente CDP a comunicare prontamente a mezzo PEC agli altri Confidi Ammessi la Vostra intervenuta adesione all'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dello stesso Accordo Quadro.

Laddove conveniate con tutto quanto precede, Vi chiediamo di restituirci copia del presente Atto di Adesione e Ricognizione, stampata su Vostra carta intestata e debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini sopra esposti.

Distinti Saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 3.6

Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i termini definiti nell'accordo quadro di Garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con la presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi comunichiamo che, nel corso del trimestre [●], [non abbiamo sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [abbiamo sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata scheda 3.6.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del Paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia, nonché dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●], Vi chiediamo di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi dichiariamo e confermiamo che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali con la presente chiediamo la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];

- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [•];
- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) siamo in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (h) utilizzeremo la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del Portafoglio di Garanzie; e
- (i) abbiamo comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

Si attesta altresì che le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione rispettano le condizioni di cui al Paragrafo 3.5 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi comunichiamo le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. parte e) con riferimento ai termini comunicati in occasione della scorsa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 3.6.A DELL'ALLEGATO 3.6

Scheda di Inclusione e Rendicontazione

[inserire tabelle riepilogative in relazione allo stato di avanzamento nella costruzione del portafoglio]

[•]

Parte A1 – PMI Beneficiarie

A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	A.1.8	A.1.9	A.1.10	A.1.11	A.1.12	A.1.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Denominazione PMI Beneficiaria	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Indirizzo Sede operativa	C.A.P. Sede operativa	Paese	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

[•]

Parte A2 – Nuovi Finanziamenti Garantiti

A.1.1	A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Scopo	Importo finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

[•]

A.2.8	A.2.9	A.2.10	A.2.11	A.2.12
Data prima erogazione	Data prima rata ammortamento	Tipologia e profilo di Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio [eventualmente specificare codifiche]	Obbligatorio	Facoltativo

Parte A3 - Nuove Garanzie Confidi incluse

A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11	A.3.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Ammontare contributo in conto capitale Regione	Investimenti ammessi alla Misura ER	Importo dell'ESL	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

[•]

Parte B - Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.1	A.2.1	B.1	B.2	B.3
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Totale Erogato	Debito residuo	Completamento erogazione finanziamento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(Si/No) Obbligatorio

Parte D - Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.1	A.2.1	D.1
-------	-------	-----

Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Data pagamento finale	
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	

Parte E - Variazioni

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	E.1 Campo oggetto di variazione	E.2 Vecchio valore	E.3 Nuovo Valore
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 3.11

Modello di Comunicazione di Esclusione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

A: [Confidi Ammesso]

Da: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Esclusione

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Esclusione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Esclusione.

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione datata [●], con la presente vi comunichiamo che la/e Garanzia/e Confidi di cui all'allegata scheda 3.11.A è/sono esclusa/e dal Portafoglio di Garanzie [in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui al Paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, della Commissione di Garanzia]:

[descrizione della/e garanzie escluse] (la/e “**Garanzia/e Confidi Esclusa/e**”)

e, ai sensi del [Paragrafo 3.11 dell'Accordo Quadro di Garanzia / Paragrafo 2.4 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●]], vi informiamo che la/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è esclusa/sono escluse dal beneficio della Controgaranzia CDP.

L'importo complessivo in linea capitale della/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è [●].

[*ulteriori istruzioni da inserirsi*]

[Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 3.9 dell'Accordo Quadro di Garanzia, vi richiediamo di rimborsarci, entro [quindici] Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 3.12

dell'Accordo Quadro di Garanzia, qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della Richiesta di Escussione datata [●] ed effettuato da CDP in data [●] in relazione alla/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e.]

In fede

In nome e per conto di

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

SCHEDA 3.11.A DELL'ALLEGATO 3.11

Scheda di Comunicazione di Esclusione

[•]

Parte E - Finanziamenti Garantiti oggetto di esclusione

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	F.1 Data Evento	F.2 Tipo Evento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 9.1

Modello di Richiesta di Escussione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Richiesta di Escussione

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Richiesta di Escussione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Richiesta di Escussione.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo subito un'escussione in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 9.1.A/ alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 9.1.A] / e che, durante il trimestre: (i) [l'importo aggregato delle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è [●]] / [non abbiamo sofferto alcuna perdita in relazione alle ulteriori Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Ai sensi dell'articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi chiediamo di pagare un importo pari a [●] (l'"**Importo**"), da accreditarsi sul seguente conto bancario IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Certifichiamo che [la Garanzia Confidi a cui si riferisce la presente Richiesta di Escussione è conforme / le Garanzie Confidi alle quali si riferisce la presente Richiesta di Escussione sono conformi] ai Requisiti Garanzie Confidi.

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo allo scrivente Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia ovvero dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●].

Con i migliori saluti,

[*Confidi Ammesso*]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 9.1.A DELL'ALLEGATO 9.1

Scheda di Richiesta di Escussione

[•]

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	A.2.2 Valuta	C.1 Data pagamento escussione	C.2 Importo escusso – quota capitale	C.3 Importo escusso – quota interessi	C.4 Importo garantito Confidi	C.5 Importo garantito Controgaranzia CDP	C.6 Importo escusso Controgaranzia CDP
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 11.4

Modello di Comunicazione dei Recuperi

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione dei Recuperi

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione dei Recuperi, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione dei Recuperi.

Ai sensi dell'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo recuperato un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti, rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, come da allegata Scheda 11.4.A] / [l'importo complessivo che abbiamo recuperato rispetto alle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è pari a Euro [●]] / [non abbiamo recuperato alcun importo rispetto alle perdite (se verificatesi) da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Con riferimento a quanto precede, si informa che i costi sostenuti per l'attività di recupero degli importi sopra indicati è pari a Euro [●].

Il pagamento a favore di CDP sarà effettuato nei termini fissati al Paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

[*Confidi Ammesso*]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 11.4.A DELL'ALLEGATO 11.4

Scheda di Comunicazione dei Recuperi

[•]

A.1.1	A.2.1	C.5	C.6	C.7	C.9	C.10	C.11	C.12	C.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato (complessivo/quota CDP)	Data pagamento	Importo garantito Confidi	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Costi attività di recupero
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio